

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 febbraio 2014

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sandro Bondi, in relazione al procedimento penale nn. 6989/13 RGNR – 13185/13 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Catania

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che l'audizione del senatore Bondi, prevista per l'odierna seduta, non può aver luogo in quanto l'interessato ha comunicato la propria impossibilità ad essere presente, per un sopravvenuto impedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 2013.

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra la propria proposta conclusiva in ordine al documento in titolo, precisando preliminarmente che in data 7 giugno 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 18 aprile 2013 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dottoressa Cinzia Parasporo, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 37011/10 R.G.N.R. – 7698/11 R.G. GIP, delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1). Si tratta del rinnovo di una richiesta già trasmessa alla Camera dei deputati, cui il senatore allora apparteneva, nel maggio del 2012 e mai esaminata per la sopraggiunta fine della legislatura (legislatura XVI, Doc. IV, n. 28).

Nella seduta del 26 giugno 2013 il presidente Stefano ha dato informativa dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era convenuto, per evidenti finalità di coerenza ed uniformità, di iniziare l'esame del Doc. IV n.1 successivamente al Doc. IV n. 2 (relativo alle intercettazioni di Dell'Utri, Verdini e Cosentino), in modo tale da consentire ai relatori, senatrice Pezzopane e onorevole Costa – relativamente al procedimento riguardante Verdini, Cosentino e Dell'Utri – di trovare una soluzione interpretativa possibilmente condivisa in merito ai profili inerenti al riparto di competenza tra Camera e Senato.

L'individuazione di una soluzione condivisa da parte dei due rami del Parlamento in merito al riparto di competenze per il Doc. IV n. 2 (formalizzata dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 2013 e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 30 ottobre 2013) ha consentito alla Giunta di iniziare l'esame del Doc. IV, n.1, in base agli orientamenti dell'Ufficio di presidenza precedentemente evidenziati. Quindi, nella stessa giornata del 30 ottobre 2013 la relatrice ha svolto l'esposizione preliminare in merito al documento in titolo.

In data 11 dicembre 2013 la Giunta ha ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Verdini.

Relativamente alle intercettazioni in questione, si precisa preliminarmente che le stesse avvengono su due utenze distinte, la prima in uso ad Angelo Balducci, la seconda in uso a Riccardo Fusi.

Sull'utenza del Balducci sono state effettuate solo due intercettazioni, entrambe in data 4 agosto 2008, mentre sull'utenza di Fusi le intercettazioni sono 31 e abbracciano un arco temporale che va dal 23 aprile 2008 al 06 luglio 2009.

L'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Balducci (appena due) costituisce il primo elemento sintomatico del carattere occasionale di tali attività captative.

Si consideri inoltre che dall'informativa del ROS dei Carabinieri del 6 agosto 2011 emerge che il senatore Verdini ed il dottor Balducci si conobbero il 30 luglio 2008, quindi appena 5 giorni prima della data delle intercettazioni in questione (4 agosto 2008). Tale elemento va valutato alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza

n. 113 del 2010, nella quale si evidenzia che i rapporti di interlocuzione abituale tra soggetto intercettato e il parlamentare costituiscono un indice sintomatico (sia pure non decisivo e non determinante) dell'utilizzo strumentale dell'utenza del terzo al fine di indagare sul parlamentare. Nel caso di specie i cinque giorni intercorsi tra la conoscenza dei due soggetti in questione e l'intercettazione costituiscono un lasso di tempo così ridotto da escludere *in nuce* qualsivoglia abitudine nelle interlocuzioni tra gli stessi.

Quanto alle 31 intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al dottor Fusi, va evidenziato che nel caso di specie la «direzione dell'atto di indagine» – di cui alla «storica» sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – è orientata in modo indubbio nei confronti dell'imprenditore Fusi, atteso che lo stesso, come riportato nell'ambito della richiesta di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, entra nella complessa indagine a seguito dei suoi rapporti con l'indagato Maria De Vito Piscitelli, a sua volta in rapporto preferenziale con i funzionari ministeriali Francesco Maria De Vito Piscitelli e Angelo Balducci (indagine peraltro collocata in un contesto più ampio di investigazioni per delitti contro la pubblica amministrazione correlati ad appalti di opere pubbliche).

Il dottor Fusi era quindi il diretto destinatario, anche sul piano teleologico, dell'attività di intercettazione, alla luce del contesto più ampio e articolato in cui l'indagine si collocava a seguito dei sopracitati rapporti tenuti dallo stesso e alla luce della conseguente necessità per gli organi inquirenti di trovare elementi probatori in grado di comprovare le varie ipotesi di corruzione emerse – in tale vasto e complesso ambito – a carico del Fusi stesso.

Peraltro anche l'esiguità numerica delle intercettazioni effettuate su tale utenza costituisce un indice sintomatico rilevante (sia pure da solo non decisivo) dell'occasionalità e fortuità di tali attività di captazione, atteso che sull'utenza di Fusi furono captate 52.028 conversazioni, rispetto alle quali le 31 conversazioni col senatore Verdini per le quali si chiede l'autorizzazione sono oggettivamente di numero ridotto, se rapportate appunto con le restanti 51.097.

Un altro profilo importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*». La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la motivazione della richiesta di autorizzazione appare sotto tale profilo pienamente congrua e logica, svolgendo le argomentazioni in maniera articolata e coe-

rente in merito alla pertinenza delle conversazioni intercettate al tema dell'accusa.

Per tutti i motivi fin qui riportati, si prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione in titolo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CUCCA (PD) rileva che la proposta formulata dalla relatrice Pezzopane è congrua e condivisibile, evidenziando che nel caso di specie l'esiguità del numero delle intercettazioni costituisce un elemento indicativo del carattere fortuito delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 dicembre e proseguito nelle sedute del 19 dicembre 2013 e 29 gennaio 2014.

Il relatore CASSON (PD) illustra la propria proposta conclusiva in ordine al documento in titolo, precisando preliminarmente che in data 22 novembre 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, dottor Fabio Frangini, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 14867/08 R.G.N.R. – 1460/09 R.G. GIP, delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 4).

Nella seduta del 4 dicembre 2013 la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta in questione con l'esposizione preliminare del relatore, mentre nella seduta dell'11 dicembre 2013 il senatore Verdini, convocato in audizione, ha chiesto il rinvio della stessa, con riferimento al Doc. IV, n. 4, – come risulta dal resoconto della Giunta – preannunciando una propria richiesta, rivolta al giudice delle indagini preliminari, volta ad ottenere un'udienza «stralcio». Il senatore Verdini in tale occasione ha precisato che solo all'esito di tale ulteriore fase, avrebbe potuto acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per riferire alla Giunta.

Nella seduta del 29 gennaio 2014 il senatore Verdini è stato audito dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento.

Nel corso di tale audizione l'interessato ha richiamato un precedente atto, esaminato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, re-

cante una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni avanzata dal tribunale dell'Aquila (Doc. IV, n.19) evidenziando che dallo stesso possono trarsi elementi valutativi utili anche per il documento in esame.

Ha fatto inoltre presente che l'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta il 20 febbraio 2010, precisando altresì che le intercettazioni sono iniziate dal marzo 2008 e sottolineando la lunghezza dell'arco temporale durante il quale sono state effettuate le attività di captazione in questione. Tale elemento – a giudizio dell'auditore – precluderebbe la casualità delle intercettazioni in questione, atteso che in un arco di tempo così lungo l'autorità giudiziaria non poteva non rendersi conto che nelle attività captative era coinvolto un parlamentare in carica.

Anche l'elevato numero delle intercettazioni a lui relative rende evidente, secondo l'auditore, la mancanza di fortuità delle stesse.

Nel corso dell'audizione il senatore Verdini ha consegnato agli atti un'informativa dei carabinieri di Firenze, datata 2 febbraio 2009 e depositata il giorno successivo alla Procura della Repubblica di Firenze, nella quale è riportato – a pagina 105 – che alle ore 13.09 del 1° marzo 2008 veniva rilevata una conversazione intercorsa tra l'onorevole Verdini e Riccardo Fusi. Tale circostanza costituirebbe un ulteriore argomento – sempre secondo la prospettazione dell'auditore – in grado di comprovare la natura non fortuita delle intercettazioni in questione, atteso che l'autorità giudiziaria fin dal febbraio del 2009 era stata informata del fatto che il destinatario di tali conversazioni rivestiva la qualifica di parlamentare.

Riguardo al richiamo, effettuato dall'auditore, al Doc. IV, n.19 (esaminato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati), va rilevato che – come si legge nella relazione approvata dalla Giunta per le autorizzazioni di quel ramo del Parlamento – in tal caso la Camera ritenne che i rapporti d'affari sussistenti tra Verdini e Fusi, valutati in relazione alla tipologia di reato contestato (ossia il tentativo di abuso d'ufficio operato attraverso la violazione della legge n. 163 del 2006, relativa al codice dei contratti pubblici), fossero idonei a rivelare «la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Fusi) e quello in via indiretta (Verdini)».

A tal proposito, si osserva tuttavia che il parametro della prevedibilità delle conversazioni va interpretato alla luce ed in relazione ai principi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, sancisce in relazione alle intercettazioni di conversazioni di parlamentari su utenze di terzi. La Consulta chiarisce che la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia orientato esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, al contrario, se sia specificamente rivolto a carpire illegittimamente elementi probatori nei confronti del parlamentare, attraverso la strumentale sottoposizione a controllo di un'utenza intestata a terzi. In tale prospettiva «funzionalista», delineata dalla Consulta, l'elemento chiave per distinguere un'intercettazione casuale (legittima) da un'intercettazione indiretta (illegittima) non è la prevedibilità delle conversazioni tra il terzo ed il parlamentare, quanto piut-

tosto l'orientamento effettivo dell'attività inquisitoria del magistrato, che non deve al momento dello svolgimento dell'attività di captazione ravvisare un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non è sufficiente nemmeno un generico e fumoso quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro investigativo tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

Invece, con riferimento al caso di specie, va evidenziato che la stessa prevedibilità delle conversazioni tra terzo e parlamentare (come detto comunque non sufficiente *ex se* a comprovare un mutamento dell'atto di indagine) non è riscontrabile in termini assoluti, atteso che il dottor Fusi – come precisato in audizione dal senatore Verdini – non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Credito Cooperativo fiorentino, banca rispetto alla quale è stata commessa la gran parte dei reati contestati al senatore Verdini (appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, truffa eccetera).

Le considerazioni fin qui svolte e in particolare l'inquadramento «funzionale» della figura delle intercettazioni casuali (alla luce della sopracitata giurisprudenza della Corte costituzionale) rendono irrilevante anche la seconda obiezione sollevata dal senatore Verdini, ossia quella della lunghezza dell'arco temporale in cui le intercettazioni sono state effettuate, che costituirebbe – secondo l'auditore – un indice della consapevolezza dell'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nelle conversazioni. Infatti, secondo la prospettiva delineata dalla Consulta, tale consapevolezza, anche se fosse provata, non sarebbe da sola sufficiente, occorrendo un vero e proprio mutamento della direzione dell'indagine (nel momento di effettuazione della intercettazione) per considerare illegittima l'attività di captazione. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i principi sanciti dalla Consulta e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emergesse un contatto con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non si dovesse concretizzare e il parlamentare non dovesse rimanere quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Tali considerazioni (relative alla direzione dell'atto di indagine) rendono poco rilevante anche un'ulteriore osservazione, effettuata dal senatore Verdini nel corso dell'audizione, secondo il quale l'autorità giudiziaria fin dal febbraio del 2009 era stata informata dagli organi di polizia giudiziaria del fatto che l'intercettato aveva parlato telefonicamente con un parlamentare (vedasi annotazione datata 2.2.2009).

In conclusione della sua audizione in Giunta del 29.1.2014, il senatore Verdini, rispondendo ad una domanda del relatore e a conferma della decisione già adottata dalla Giunta, dichiarava di non avere nulla da eccepire rispetto al fatto che procedesse all'autorizzazione in questione la Giunta del Senato, anziché quella della Camera dei Deputati.

Il relatore ritiene, allora, opportuno precisare che le tutele previste per le intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), per le quali le protezioni che la disciplina costituzionale presuppone (ossia

la necessità di un'autorizzazione preventiva in ogni caso, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine), non sono in alcun modo estensibili alle intercettazioni su utenze di terzi (che coinvolgano parlamentari), per le quali, come detto, occorre in concreto verificare l'effettiva direzione dell'atto di indagine e, in particolare, se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti del terzo o viceversa se sia rivolto anche nei confronti del parlamentare. La Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 390 del 2007 ha evidenziato, alla luce del principio della parità di trattamento di fronte alla giurisdizione, che le deroghe a tale principio comunque debbano soggiacere ad un rigoroso criterio di tassatività e di stretta interpretazione. Recita testualmente la predetta sentenza: «nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», «debbono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo».

Nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2013 il senatore Verdini ha poi sostenuto che l'elevato numero delle intercettazioni a lui relative rende evidente la mancanza di fortuità delle stesse. Tale assunto non è condivisibile, in quanto l'elemento più rilevante – anche se non unico, ovviamente – per valutare tale profilo non è il numero in sé delle intercettazioni che coinvolgano un parlamentare, quanto il rapporto tra tale indice numerico ed il numero complessivo delle intercettazioni effettuate in un'indagine. Nel caso di specie la richiesta di autorizzazione in esame concerne 114 conversazioni telefoniche, registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009; tale numero va tuttavia rapportato con il numero complessivo delle intercettazioni effettuate nel medesimo procedimento, pari a circa 50.000. Tale valutazione comparativa rende evidente che il numero di 114 intercettazioni in cui è coinvolto il senatore Verdini non costituisce un elemento sintomatico di un mutamento della direzione dell'atto di indagine, atteso che lo stesso risulta proporzionato alla mole di intercettazioni complessivamente effettuate in tale inchiesta, ossia circa 50.000.

Si rileva infine che il giudice per le indagini preliminari nella richiesta di autorizzazione rivolta al Senato ha evidenziato, in relazione al requisito di occasionalità delle intercettazioni in questione, che solo dopo aver acquisito la documentazione presso il Credito Cooperativo Fiorentino e presso le società coinvolte, documentazione voluminosa, tecnica e complessa, «il PM ha potuto svolgere le opportune operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi, evidenziandosi solo all'esito di tale lavoro il rilievo investigativo delle conversazioni».

Sempre nella richiesta testé citata il GIP, relativamente al requisito della necessità dell'atto (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), sottolinea l'utilità delle comunicazioni captate alla valutazione di tutti gli elementi posti dal pubblico ministero alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore Verdini, ritenendo che «tutte le 114 conversazioni appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria».

Per tutte le ragioni fin qui evidenziate, si prospetta l'opportunità di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini, attesa la natura casuale delle stesse.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CUCCA (PD) condivide le argomentazioni prospettate dal relatore Casson, sottolineando che nel caso di specie gli atti di indagine compiuti dagli inquirenti non erano rivolti nei confronti del senatore Verdini, ma solo nei confronti dei terzi intercettati. Di conseguenza le intercettazioni in questione si configurano come casuali, alla luce di parametri delineati in proposito dalla Corte costituzionale.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) rileva che l'ampiezza dell'arco temporale nel quale sono state effettuate le intercettazioni – circa un anno e nove mesi – costituisce un elemento rilevante, idoneo a far sorgere forti perplessità sul carattere occasionale sulle attività di captazione in questione. Peraltro il periodo intercorso tra il completamento delle intercettazioni e l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati risulta stranamente breve.

Il relatore CASSON (PD), ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte, precisa brevemente che non è sufficiente il riscontro di un contatto telefonico tra il terzo intercettato e il parlamentare per determinare l'interruzione di attività di captazione, essendo necessario a tal fine che muti la direzione dell'attività investigativa. Nel caso di specie, solo dopo aver acquisito la documentazione tecnica presso il Credito cooperativo fiorentino e presso le società coinvolte, il pubblico ministero ha potuto evincere, dall'analisi di tali atti, elementi volti a far emergere il rilievo investigativo delle predette conversazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR – n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 22, del 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013 e del 6 febbraio 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 febbraio 2014 la relatrice Pezzopane ha illustrato la propria proposta in ordine al documento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale per la seduta odierna, il Presidente rinvia ad altra data il prosieguo del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.